ISSN: 2632-4091

LA TRADIZIONE MANOSCRITTA CINQUECENTESCA DELLA LEX DE XX QUAESTORIBUS E UNA NUOVA PROPOSTA INTERPRETATIVA DEL TESTO*

— ANNAROSA GALLO —

ABSTRACT

L'articolo discute l'erronea trascrizione del verbo optinere nella lex de viginti quaestoribus nel De iure antiquo di Carlo Sigonio. La discussione di questo problema rende possibile la ricostruzione della tradizione manoscritta del testo epigrafico nel sedicesimo secolo, e al contempo una proposta interpretativa dell'abbreviazione q. urb. nella prima riga dell'iscrizione.

The article discusses the erroneous transcription of the verb optinere in the lex de viginti quaestoribus, in Carlo Sigonio's De iure antiquo. This makes it possible to reconstruct the 16th-century manuscript tradition of the epigraphic text; at the same time offering an interpretative proposal of the abbreviation q. urb. in the first line of the table.

KEYWORDS

Lex de XX quaestoribus, optinere, quaestor urbanus, quaestor, lex Latina tabulae Bantinae, Benedetto Egio, Jean Matal, Maarten De Smet, Carlo Sigonio, Cardinale Ippolito de' Medici, Camillo Capranica, Aquiles Estaço, Aldo Manuzio, Fulvio Orsini

La ricerca ha preso le mosse dal progetto di traduzione del *De iure antiquo civium Romanorum* diretto da Federico Santangelo: C. Sigonio, *L'antico regime giuridico del popolo romano, HCS* Supplementary Volume 6, Newcastle upon Tyne-Venice 2024. Ricerche di questo tipo non posso realizzarsi senza l'aiuto e la disponibilità altrui nell'agevolare in ogni modo e in forme diverse lo studio. Il mio ringraziamento va pertanto alla Prof.ssa Beatrice Paolozzi Strozzi, alla Dr.ssa Laura Forte, funzionario archeologo del MANN e al personale del museo, alla Dr.ssa Francesca Fioret della Biblioteca Vallicelliana di Roma e al personale della Biblioteca Nazionale di Napoli. Sempre grata al Prof. Giuseppe Camodeca, a Raffaele D'Alessio e a Luca Tonin.

^{*} Per Gianfranco.

1.

in dalla sua originaria pubblicazione nel 1560, i *De antiquo iure civium Romanorum libri duo* di Carlo Sigonio forniscono la prima edizione a stampa della *lex de XX quaestoribus*¹. In realtà, nell'opera, il documento è privo di qualsiasi denominazione, essendo indicato più genericamente come 'fragment[um] veteris tabulae'²; ne è tuttavia ricordata l'ubicazione a Roma³.

Il testo epigrafico non è, d'altra parte, trascritto in maniera unitaria, dal momento che risulta suddiviso tra il nono e il quindicesimo capitolo del secondo libro ⁴. Nel nono, dedicato agli scribi, sono riportate infatti le prime sei righe della prima colonna, ma non anche la parte conservata della *praescriptio*; mentre nel quindicesimo, dove si discute di *viatores* e *praecones*, sono riprodotte le restanti righe della stessa colonna (linn. 6–41) e quelle della seconda (linn. 1–41).

Un primo confronto tra il testo riportato da Sigonio — nelle diverse edizioni dell'opera — e la tavola bronzea⁵ fa emergere alcune discrasie, da ricondurre a omissioni, errori di trascrizione, normalizzazioni, scioglimenti e particolari letture.

Si trovano infatti omessi q(uaestores) (II, lin. 9), legere (II, lin. 11) e sunt (II, lin. 21). Errore di trascrizione risulta eidem invece che eidemque (I, lin. 11). Normalizzazioni sono da intendersi pequlatu invece che pequlatuu (I, Iin. 5), qui invece che quei (I, lin. 21; II, lin. 25), ceteri invece che ceterei (I, lin. 35); uti invece che utei (II, lin. 26), a invece che aa (II, lin. 1). Sono scioglimenti poi quaestores al posto di quaestor(es) (II, lin.

 $^{^{1}}$ CIL I, 202 = I², 587 = FIRA² nr. 10 = RS nr. 14 = AE 2000, 661 = EDR168022.

² C. Sigonii, *De iure antiquo civium Romanorum libri duo*, Venetiis apud Iordanum Zilettum, MDLX, 183 e 212–215. Cfr. *CIL* I, 202 (p. 109) in apparato.

³ Sigonii, *De iure antiquo* cit. 183. La notizia circa il luogo di conservazione compare ancora nella seconda edizione veneziana *De antiquo iure civium Romanorum libri II; De antiquo iure Italiae libri* III, Venetiis ex officina Iordani Zileti, MDLXIII, 203, ma è espunta dalla terza in poi, vale a dire la bolognese *De antiquo iure populi Romani libri undecim*, Bononiae apud Societatem Typographiae Bononien(sis) MDLXXIIII, 112, la ristampa parigina *De antiquo iure civium Romanorum. Italiae. Provinciarum. Romanae iurisprudentiae Iudiciis, tum privatis, tum publicis, eorumque ratione. Libri XI, Parisiis vaenundantur à Iacobo du Puys MDLXXVI, 101, e la postuma tedesca <i>De antiquo iure civium Romanorum, Italiae, Provinciarum, ac Romanae Iurisprudentiae Iudiciis, Libri XI*, Francufurti apud heredes Andreae Wecheli MDXCIII, 90.

⁴ La ripartizione del testo nella trattazione di Sigonio è sfuggita ad esempio a E. Gabba, M.H. Crawford, *Lex Cornelia de XX quaestoribus*, in M.H. Crawford (ed.), *Roman Statutes* I, London 1996, 293.

⁵ Ho potuto compiere l'esame autoptico del documento (n. inv. 2637) il 19 febbraio 2024 presso la Sala epigrafica del MANN. Sulla mia lettura si rinvia, *infra*, al § 4.

28) e *viatori* invece che *viator(ei)* (II, lin. 33). Sono infine letture diverse dal dettato *optinent* invece che *optinebit* (I, lin. 1), *caveas* invece che *cauias* (II, lin. 41) e, dalla seconda edizione dell'opera, *oportebat* invece che *oportebit* (II, lin. 12)⁶.

Sono proprio queste ultime tre varianti a richiamare l'attenzione, dal momento che la lettura del documento pare essere stata agevole fin dal momento della scoperta della tavola nella prima metà del XVI secolo. Al fine quindi di comprendere la logica sottesa alla scelta di queste particolari 'letture' va precisato che Sigonio non compì l'analisi autoptica del documento, ma al contrario si servì di una trascrizione di esso⁷. Si deve pertanto individuare preliminarmente quale fosse stata tale trascrizione e chi ne fosse stato l'autore.

2.

Le vicende della scoperta, della conservazione e delle originarie letture del documento sono note da testimonianze non troppo posteriori al ritrovamento della tavola bronzea. L'una, infatti, risale al giurista culto Jean Matal (Metellus, ca. 1517–1597) ed è connessa alla lettura e alla trascrizione del testo epigrafico che egli aveva compiuto nel giugno del

⁶ Il corretto *oportebit* compare, infatti, unicamente nella prima edizione, mentre *oportebat* nella seconda (1563, 218) e in forma tralaticia è ripreso nelle successive (1574, 130; 1576, 117; 1593, 104), vd. *infra* § 4.

⁷ Al riguardo risulta tuttavia chiarificatore quanto Sigonio scrisse a Onofrio Panvinio in diverse lettere (Caroli Sigonio, Opera omnia edita et inedita VI, Mediolani 1737, 994 e 1013) sulla circolazione delle trascrizioni dei testi epigrafici e sulle discussioni sorte intorno alle loro letture, considerata anche l'impossibilità per lui di poter osservarli de visu. Così dunque scrive Sigonio il 3 maggio 1557 «Et se furon scritti, et ordinati da uno solo, perché sono scritti da diverse mani, quasi in diversi tempi? Ma mi rimetto però al giudicio di coloro, che gli hanno visti»; e poi il 17 febbraio 1560 «Fatemi uno piacere: Sono due Fragmenti di Leggi, una Judiciaria, l'altra Agraria nell'ultimo del Libro Epigrammata Urbis, ma sono scorrettissimi; non è possibile, che in Roma non ve ne sia copia migliore?». J. Rich, The Mommsen of the Renaissance: Sigonio, the De antiquo iure populi Romani, and Roman Republican Colonization, in J. Pelgrom, A. Weststeijn (eds.), The Renaissance of Roman Colonization: Carlo Sigonio and the Making of Legal Colonial Discourse, Oxford 2020, 60, ha messo in rilievo che i risultati epigrafici migliori di Sigonio riguardarono l'analisi dei testi legislativi, la lex agraria e la de repetundis, incisi sulla Tabula Bembina, per alcuni frammenti della quale egli poté peraltro compiere l'analisi autoptica, diversamente da quanto avvenne per gli altri bronzi giuridici trascritti per mezzo di copie, come appunto la lex de XX q(uaestoribus). Un primo inquadramento su Sigonio è fornito da V. Lavenia, s.v. Sigonio, Carlo, DBI 92, 2018, 578-583; fondamentale W. McCuaig, Carlo Sigonio. The Changing World of the Late Renaissance, Princeton 1989.

1547, (ms. Vat. Lat. 6034, f. 8r–v)⁸; un'altra all'umanista fiammingo Maarten De Smet (Smetius, 1525–1578), che pure trascrisse il testo durante il suo soggiorno romano tra il 1545 e il 1551 (ms. Nap. V.E.4, ff. 53–54)⁹; l'ultima al poliedrico Pirro Ligorio, che aveva discusso il documento nel primo libro delle *Antiquità* (ms. Par. Ital. 1229, f. 290)¹⁰, e ne aveva invece riprodotto il testo nel trentaquattresimo (ms. Nap. XIII.B.7, ff. 172–173).

Dei tre eruditi, De Smet si limitò ad appuntare il solo luogo di conservazione della tavola, 'Romae in palatio Capranicos'¹¹. Più dettagliato fu invece Matal, secondo il quale l'ottava tavola della *lex de XX q(uaestoribus)*¹² — così come si legge a margine di quanto rimane della *praescriptio* — fu rinvenuta, insieme a quella contenente la *lex Antonia de Thermessibus*¹³, alle pendici della rupe Tarpeia, nelle rovine del tempio di Saturno durante il pontificato di Leone X¹⁴, tra il 1513 e il 1521; essa fece poi parte, sempre con l'altra tavola, della collezione del cardinale Ippolito de' Medici e, alla morte di questi, fu messa all'asta e acquistata, sempre insieme all'altra, da Camillo Capranica nella cui collezione Matal la vide — come si è detto — nel giugno del 1547.

Diversamente Ligorio, pur concordando grosso modo sul luogo del ritrovamento e sull'identificazione di esso, posticipò la datazione della scoperta al quinto anno del pontificato di Clemente VII, vale a dire al 1528, e inoltre indicò in una donazione l'atto giuridico per mezzo del quale i due bronzi pervennero da Ippolito de' Medici ai discendenti del

⁸ Ho consultato questo manoscritto, come pure il Vat. Lat. 5241, digitalizzato sul sito digi.vatlib.it, rispettivamente https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.6034 e https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.5241.

⁹ Ho potuto visionare questo manoscritto e il ms. Nap. XIII.B.7 il 20 febbraio 2024 nella Sezione manoscritti e rari della Biblioteca Nazionale di Napoli.

¹⁰ Ho consultato anche questo manoscritto e il BNF Dupuy 461 digitalizzati sul sito gallica.bnf.fr., https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b100334273.image e https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b100359697.

¹¹ Nap. V.E.4 ff. 53–54. A Palazzo Capranica vide anche un'altra iscrizione, f. 182 (= *CIL* VI, 895 = 31195 = 40360 = EDR092849).

¹² Vat. Lat. 6034, f. 8r.

¹³ Vat. Lat. 6034, f. 5r-v.

¹⁴ Vat. Lat. 6034, f. 8r: Haec tabula, et prima illa Thermensium, tempore Leonis X repertae fuerunt ad radices Tarpei montis, propre Ioannis Florentinor(um) [cioè presso la chiesa di S. Giovanni Decollato de' Fiorentini. Sul punto vedi le precisazioni di J.-L. Ferrary, *La* Lex Antonia de Thermessibus, Atheaneum 63, 1985, 438 s.], eo loco ubi aedis Saturni ruinae. Morte deinde cardinalis Medicis, cum sub auctione venderentur, eas Camillus Capranicus civis Romanus emit eas nunc possidet. Nos, ex ipsis tabulis aereis, hoc exemplum, praelegente Benedicto Egio Spoletino, diligenter transcripsimus, Romae ∞D XLVII Junio.

Capranica¹⁵. Secondo la testimonianza di Ligorio, la tavola fu donata dal cardinale de' Medici al cardinale Andrea Della Valle e, per successione ereditaria di guesti¹⁶ — che noi sappiamo essere avvenuta attraverso la nipote ed erede, Faustina della Valle, moglie di Camillo¹⁷ — divenne infine dei Capranica. Presso di loro Ligorio la vide in una data circoscrivibile tra il 1550 e al più tardi il 1565, anni nei quali si datano i codici ligoriani (farnesiani)¹⁸. D'altra parte, la formulazione 'Crapanchi gentilihuomini Romani' — non dissimile da quella usata da Smetius tra il 1545 e il 1551 (Capranicos) – avrebbe potuto indicare congiuntamente Camillo e i suoi figli, Bartolomeo (vescovo di Carinola dal 1549 e collettore generale del regno di Napoli) e Angelo¹⁹, circoscrivendo così ulteriormente la testimonianza prima della morte di Camillo, avvenuta agli inizi di gennaio del 1557²⁰. A questo riguardo, il codice napoletano (ms. XIII.B.7), generalmente datato al 1553²¹, pur mancando di riferimenti espliciti sul luogo di conservazione delle due tavole, conserva, relativamente ad altre iscrizioni, il ricordo di Camillo Capranica in qualità di

¹⁵ Ms. Par. Ital. 1229 f. 288: «sotto la rupe Tarpeia in capo al vico Iugario...».

¹⁶ Avvenuta alla sua morte il 4 agosto 1534, un mese e mezzo prima di quella di Clemente VII: cfr. A. Chacón, *Vitae et res gestae Pontificum Romanorum*, III, Romae 1677, 530.

¹⁷ Un suo profilo è tramandato dallo stralcio del suo testamento del 1566 trasmesso in Vat. Lat. 7971, f. 48r. In quanto unica figlia legittima di Bartolomeo Della Valle, fratello del cardinale (G. Venditti (a cura di), *Archivio Della Valle — Del Bufalo*, Città del Vaticano 2009, 536) ereditò il patrimonio dello zio 'riscattandolo' dai molti debiti che lo avrebbero gravato (Vat. Lat. 7971, f. 48r–49r). Il patrimonio comprendeva anche la ricca collezione di antichità custodita a Palazzo della Valle, la quale è stata di recente indagata da K. Wren Christian, *Empire without End. Antiquities Collections in Renaissance Rome*, *c.* 1350–1527, New Haven 2010, 383–388.

¹⁸ Quelli che Ligorio vendette al cardinale Alessandro Farnese nel 1567, prima di trasferirsi a Ferrara. In particolare per i ms. 'epigrafici' conservati nella Biblioteca Nazionale di Napoli si rinvia a S. Orlandi, *I codici epigrafici ligoriani Neap. XIII B 7 e XIII B 8: dall'edizione alla ricerca*, Veleia 29, 2012, 181–192. Essi sono stati pubblicati da S. Orlandi, *Edizione Nazionale delle Opere di Pirro Ligorio. Libri delle iscrizioni latine e greche. Napoli. Volume 7 Libri XXXIV–XXXVIII, codice XIII B.7*, Roma 2008; Ead, *Edizione Nazionale delle Opere di Pirro Ligorio. Libro delle iscrizioni dei sepolcri antichi. Napoli. Volume 8*, Roma 2009.

¹⁹ M. Giansante, *s.v. Capranica, Bartolomeo*, DBI 19, 1976, 146–147. Inoltre Vat. Lat. 7971, f. 50.

²⁰ Esattamente il 7 di quel mese, su cui vd. Venditti, *Archivio* cit. b. 182, f. 160, 502: «Camillo di Capranica (marito di Faustina della Valle) era morto quella notte ad otto hore. [...] (Roma, 1557 gennaio 7)». Prima del 30 maggio 1566 è collocata in Vat. Lat. 7971, 48r.

²¹ E. Mandowsky, C. Mitchell, *Pirro Ligorio's Roman Antiquities*, London 1963, 35–39 e 133 s.

collezionista di epigrafi e, allo stesso tempo, di conservatore²², precisazione questa che ulteriormente delimiterebbe la conoscenza delle due tavole a una data anteriore al 1557²³.

Non si può comunque escludere che Ligorio potesse aver inteso con quella formulazione i soli figli ed eredi di Camillo e Faustina²⁴: in tal caso, la sua testimonianza si posticiperebbe al 1557 e comunque non oltre il 1565. Si avrebbe dunque un'ulteriore conferma della presenza dei due bronzi ancora nella collezione Capranica alla metà degli anni Sessanta, atteso che Faustina, erede di Camillo, sarebbe morta tra il 1568 e il 1569²⁵. D'altra parte, l'inventario dei beni di Angelo Capranica (unico erede dei beni materni dopo la morte del fratello nel 1572), redatto nel 1577 su richiesta dei suoi eredi a fini successori, non include né questa né l'altra tavola bronzea (diversamente dalla statuaria antica, già appartenuta alla collezione del cardinale Della Valle)²⁶. Al momento è sconosciuto quanto tempo prima del 1577 i Capranica avessero alienato le tavole e chi le avesse possedute fintantoché entrarono nella collezione del cardinale Alessandro Farnese, dove risultano attestate nel 1583, grazie all'annotazione di Fulvio Orsini²⁷.

- ²² Ligorio, *Libri delle iscrizioni latine e greche, Volume 7 Libri* cit. 145, 148, 159. Nel senato della Roma papalina, Capranica fu uno dei tre conservatori, i magistrati giusdicenti eletti trimestralmente che componevano il collegio triumvirale (al quale era affiancato il priore dei caporioni), nel 1536 e nel 1542, cfr. C. De Dominicis, *Membri del senato della Roma pontificia. Senatori, conservatori, caporioni e loro priori e lista d'oro delle famiglie dirigenti (secc. X–XIX)*, Roma 2009, 39 e 40.
- ²³ Più o meno nello stesso decennio, tra il 1545 e il 1555, sempre a Palazzo Capranica anche S.W. Pigge (Pighius) (*Annales Romanorum*, T. III, Antuerpiae 1615, 216) e Antonio Agustín (cfr. le lettere a F. Orsini comunque successive al soggiorno romano del vescovo, *Opera omnia*, VII, Lucca 1772, 241, 248 e 259) avranno modo di vedere la *lex Antonia*. È difficile che in quella stessa circostanza essi non abbiano avuto modo di vedere anche la *lex de XX quaestoribus*, malgrado non l'abbiano menzionata nelle rispettive opere o corrispondenze.
- ²⁴ Il testamento del 17 marzo 1550 e il codicillo del 17 dicembre 1554 (BNC-Roma, Ms Vitt. Eman. 1431) posero, per fedecommesso, in capo ai figli almeno la collezione statuaria a condizione di non alienarla, né dividerla.
- ²⁵ Al marzo 1568 risale un suo testamento (ASC, Archivio Capranica, Capranica, n. 440), mentre al 1569 la controversia tra Valerio Della Valle e gli eredi di Faustina relativamente all'inventario delle statue conservate nel palazzo della Valle (Venditti, *Archivio* cit. b. 81, f. 5).
- ²⁶ ASC Arch. Capranica, archivio proprio, b. 533, fasc.; AS Roma, Fondo Collegio dei Notai Capitolaro, N. Curtius Saccoccius, b. 1569 ff. 654r–683v.
- ²⁷ Contenuta in A. Augustinus, De legibus et senatus consultis liber, Romae 1583, (e pure nella successiva edizione Parisiis 1584) sotto il titolo '*Leges et senatus consulta quae in veteribus cum ex lapide tum ex aere monumentis reperiuntur*' 16 s., dove è

In uno studio esemplare per metodo, Jean-Louis Ferrary, pur ritenendo le versioni di Matal e Ligorio non improbabili, preferì in ogni caso quella offerta dall'erudito borgognone per la qualità delle informazioni riportate a fronte della minore distanza cronologica dagli stessi eventi e per una certa 'banalità' che caratterizzerebbe la testimonianza ligoriana²⁸.

È indubbio che Matal abbia trasmesso informazioni di prima mano, apprese direttamente dallo stesso Camillo Capranica; ciò nondimeno Ligorio attinse per taluni aspetti a una tradizione più tarda, che rimaneggiò e sovrappose i dati essenziali, senza tuttavia alterarli. Le due versioni, insomma, non sono antitetiche, e possono anzi integrarsi reciprocamente.

Le informazioni tramandate da entrambe le versioni attestano in ogni caso che l'originaria e comune vicenda della *lex de XX quaestoribus* e della *lex Antonia* si intrecciò a doppio filo a quei Medici protagonisti nella Roma del primo Trentennio del Cinquecento: esse concordano infatti sul ritrovamento durante il pontificato di uno dei due papi medicei.

Entrambe le cronologie non sembrano perciò del tutto fortuite, perché ciascuna racchiude in sé, celandolo per certi aspetti, il motivo che, in un secondo momento, avrebbe determinato la trasmissione dei due bronzi al cardinale Ippolito de' Medici, nipote di quei papi²⁹. Nelle testimonianze rimane appunto oscuro il momento intercorso tra il ritrovamento e la comparsa delle tavole nella collezione di Ippolito, nella misura in cui è taciuta l'identità di chi le avesse possedute, in quel lasso temporale. L'originario ignoto possessore non avrebbe potuto però essere altri che lo stesso papa. Ma quale dei due? Malgrado la perdita degli inventari tanto di Leone, quanto di Clemente — sui quali ha richiamato la mia attenzione Beatrice Paolozzi Strozzi — si può pensare che lo fossero stati, in ogni caso, entrambi, evidentemente in momenti diversi.

indicato il luogo di conservazione "ex aere in museo aedium Farnesianarum Alexandri Card. Romae, formulazione che si ritrova anche per la lex Antonia (14 s.).

²⁸ Ferrary, *La* Lex Antonia cit. 435–439; G. Rebecchini, *«Un altro Lorenzo»*. *Ippolito de' Medici tra Firenze e Roma (1511–1535)*, Venezia 2010, 229 nt. 2. Come ora si evincerà dal prosieguo della mia ricostruzione, non è plausibile una donazione di Ippolito al cardinale Della Valle, così come indicata da Ligorio, in quanto le due tavole compaiono nell'inventario dei beni di Ippolito, compilato dopo la sua morte.

²⁹ Era nipote di Leone X, in quanto figlio di Giuliano duca di Nemours, e cugino di secondo grado di Clemente VII, figlio di Giuliano, fratello del Magnifico. Un profilo di Ippolito è in I. Fosi, G. Rebecchini, *Medici, Ippolito de'*, DBI 73, 2009, 102–104; l'unica monografia ben documentata è quella di Rebecchini, *«Un altro Lorenzo»*.

Intorno alla cronologia ligoriana aleggia difatti più d'un sospetto, in quanto l'erudito colloca la scoperta dei bronzi nel quinto anno di pontificato di Clemente VII. Il 1528 non è stato un anno qualungue, ma quello conclusivo del periodo terribile per Roma e per il papa. Nel 1526 l'assalto dei Colonna ai palazzi vaticani aveva rappresentato il preludio al sacco dell'Urbe da parte delle truppe imperiali, culminato dapprima nell'assedio e poi nel saccheggio perpetrato dai lanzichenecchi e dagli altri contingenti dell'imperatore tra il maggio del 1527 e il febbraio del 1528. L'occupazione aveva prodotto il sacco della città e contestualmente la 'prigionia' del papa, asserragliatosi a Castel Sant'Angelo per diversi mesi, finché a dicembre era riuscito a fuggire a Orvieto, rientrando a Roma solo nei primi giorni di ottobre del 1528 (pressappoco nel quinquennale della sua elezione). Risulta abbastanza improbabile che, a ridosso della devastante occupazione della città con i suoi nefasti e distruttivi effetti³⁰, in qualche modo le tavole fossero riemerse e qualcuno fosse riuscito a recuperarle e a custodirle. Al contrario, esse si sarebbero potute salvare dalla furia devastatrice³¹, come pure dal fiorente traffico di reperti antichi³², perché tenute ben nascoste, assai probabilmente a Palazzo Medici in piazza Navona (ora Madama), dimora romana della famiglia con Leone X.

Appare quindi una forzatura datare il rinvenimento delle tavole proprio al rientro del papa, come non troppo velatamente sembra alludere la tradizione ligoriana, quasi a segnalare la solida ripresa della città, del soglio pontificio e dell'interesse artistico-antiquario da parte di

- ³⁰ Basti ricordare l'epidemia di peste che costrinse lo stesso esercito imperiale a spostarsi nelle Marche: cfr. Fontes Rerum Austricarum, Österreichische Geschichtsquellen. Scriptores, I, G. Kirchmair's Denkwürdigkeiten seiner Zeit. 1519–1553, Wien 1855, 479–481. Inoltre J. Hook, The Sack of Rome 1527, Basingstoke 2004², 181–191; Cheval, Il sacco cit. 12–16. Cfr. pure P. Piergentili, G. Venditti, Scorribande, Lanzichenecchi e soldati ai tempi del sacco di Roma. Papato e Colonna in un inedito epistolario dall'Archivio Della Valle-Del Bufalo (1526–1527), Roma 2009, 10–64.
- ³¹ È infatti improbabile che i lanzichenecchi fossero stati poco attratti dal bronzo il quale, seppur meno ambìto rispetto al piombo per forgiare le palle per i loro archibugi, rappresentava comunque un metallo di non trascurabile valore. A riguardo basti ricordare la distruzione delle vetrate che decoravano le finestre al piano delle "Stanze" nel palazzo Vaticano: G. Vasari, *Le vite de' più eccellenti pittori, scultori, e architettori*, con nuove annotazioni e commenti di G. Milanesi, IV, Firenze 1879, 419.
- ³² Timori sulla sorte delle sue iscrizioni aveva espresso, ad esempio, il cardinale Paolo Cesi, in A. Chacón, *Vitae et res gestae Pontificum Romanorum*, III, Romae 1677, 404. Per la sua collezione d'antichità si veda Ch. Hülsen, *Der Garten des Kardinals Cesi*, in Id., *Römische Antikengärten des XVI. Jahrhunderts*, Heidelberg 1917, 1–10; F. Rausa, *La collezione del cardinale Paolo Emilio Cesi (1481–1537)*, in A. Cavallaro (a c. di), *Collezionismo di antichità a Roma fra '400 e '500*, Roma 2007, 205–218.

Clemente VII³³. Viceversa, il periodo leonino — pressoché pacifico per l'Urbe e d'altronde fervido per attività artistica e architettonica — rappresenta al meglio la cornice temporale per inquadrare una scoperta di quel genere. Del resto non vanno neppure trascurati l'amore e l'interesse già del primo papa Medici nei confronti dell'antichità, così manifestamente espressi nelle loro più diverse forme, da sollevare nei confronti suoi e del suo papato l'accusa di condotte paganeggianti. Un'accusa che sarà del resto rivolta anche a Clemente VII³⁴.

Con proprio testamento, alla sua morte, avvenuta nel 1521, Leone X destinò il suo intero patrimonio al cardinale Giulio de' Medici, il cugino che sarebbe divenuto, appena due anni dopo, papa con il nome di Clemente VII. Allo stesso modo, nel testamento redatto qualche mese prima della sua morte, occorsa nel settembre 1534, anche Clemente VII trasmise il patrimonio mediceo ad altri membri della famiglia, stabilendo però che i beni mobili e immobili ubicati a Roma andassero a Ippolito, da lui nominato cardinale nel gennaio 1529, mentre quelli fiorentini transitassero nella disponibilità del duca Alessandro³⁵. L'eredità così pervenuta a Ippolito avrebbe incluso pertanto le due tavole, che il cardinale si premurò di far trasferire, con gli altri preziosi medicei, subito dopo la morte di Clemente, da Palazzo Medici a quello della Cancelleria, sua residenza dal 1532 in qualità di vice-cancelliere della Camera Apostolica³⁶.

È merito di Beatrice Paolozzi Strozzi aver rintracciato due documenti inediti, di cui sta curando l'edizione, che chiariscono, tra l'altro, quale

- ³³ Diversamente dal pontificato di Adriano VI (su cui si veda ora G. Crimi, A. Esposito, H. Hendrix [a c. di], *Il breve papato di Adriano VI: storia, religione, arte, cultura*, Roma 2024), e al contrario nel solco di quello dell'altro papa mediceo, sotto Clemente VII riprese la promozione e lo sviluppo culturale anche attraverso il recupero e la conservazione delle antichità romane, su cui v. Chastel, *Il sacco* cit. 123–127; S.E. Reiss, *Adrian VI, Clement VII, and Art*, in K. Gouwens, Ead. (ed.), *The Pontificate of Clement VII: History, Politics, Culture*, Ashgate 2005, 341–364.
- ³⁴ A riguardo basti pensare all'aspra critica di Erasmo nei confronti della Roma anche medicea, messa in rilievo in Cheval, *Il sacco* cit. 112–119.
- ³⁵ Cfr. ASF, Carte Strozziane, s. 1° f. 18. Cfr., B. Varchi, *Storia* fiorentina, vol. III, Firenze 1844, 362.
- ³⁶ La vicenda umana e politica di Ippolito è troppa complessa per essere qui anche solo riassunta. Ai fini del nostro discorso conta soprattutto sottolineare la profonda cultura umanistica del cardinale, retaggio della sua educazione presso la corte di Leone X, espressione della quale fu tra l'altro la sua sontuosa corte, dalle spese di sostentamento così ingenti da non poter essere coperte neppure dalle pur cospicue rendite ricevute da Clemente VII, per far sopire le ambizioni di Ippolito sulla signoria di Firenze a scapito del duca Alessandro. Per un primo inquadramento vd. I. Fosi, G. Rebecchini, *Medici, Ippolito de'* cit.; e soprattutto Rebecchini, «*Un altro Lorenzo*» cit. 27–32 per la formazione umanistica di Ippolito.

fosse stata la consistenza del patrimonio di Ippolito custodito in quel palazzo e nella sua 'guardaroba', a pochi mesi dalla morte.

Il primo è rappresentato dall'inventario dei beni, fatto redigere dai creditori del cardinale tra maggio e giugno del 1536, grazie anche al beneplacito del neo papa, Paolo III Farnese, interessato in quel frangente a sostenere le loro richieste³⁷. Il secondo, invece, è il catalogo d'asta relativo alle vendite all'incanto tenute in più tornate tra il settembre 1536 e il febbraio 1537, dove furono annotati gli acquirenti e i prezzi di vendita dei pezzi messi all'asta, che però risultano tra quelli di minor valore e pregio registrati nell'inventario. Devo alla liberalità della studiosa — che ringrazio assai vivamente, tanto più che si tratta di dati ancora inediti il riscontro su questi documenti e le informazioni in essi contenute sulle due tavole bronzee. Nell'inventario compaiono unicamente queste (e non altri bronzi epigrafici) inventariate e stimate con la seguente formulazione: «Due tavole scritte di rame antiche. Scudi 200»38. Tuttavia il catalogo d'asta non le contiene e dunque non fu quella la circostanza dell'acquisto di cui, al contrario, parla Matal, subordinandolo peraltro a una venditio sub auctione dei beni del defunto Ippolito. C'è da chiedersi dunque come si spieghi una tale aporia.

Nel catalogo d'asta, l'assenza delle tavole è un caso tutt'altro che isolato. Paolozzi Strozzi ha messo in evidenza in diverse circostanze quanto tale catalogo sia privo in generale di dati sulla vendita dei pezzi più significativi e rappresentativi dell'eredità di Ippolito, essenzialmente opere d'arte e reperti antichi³⁹. Il riscontro sull'inventario e sul catalogo dimostra quindi come nessuna delle opere importanti della collezione di Ippolito fosse stata messa all'incanto⁴⁰; ciò nonostante quelle opere servirono a risarcire, almeno in parte, i creditori più facoltosi del

³⁷ Ippolito aveva sostenuto in conclave l'elezione del cardinale Farnese, poi Paolo III, ma pare avesse tentato poco dopo un accordo con l'imperatore Carlo V, andando a incontrarlo nell'estate del 1535, al ritorno dalla campagna vittoriosa d'Africa, e morendo però a Itri, lungo il cammino, il 10 agosto di quell'anno. Paolo III muterà radicalmente la sua posizione sui beni di Ippolito con il matrimonio tra il nipote e Margherita d'Austria. Il rapporto tra Ippolito e il cardinale Farnese (dal 1534, Paolo III) è analizzato da Rebecchini, «*Un altro Lorenzo*» cit. 117–130; mentre quello tra Paolo III e Altoviti invece da A. Stella, *Altoviti*, *Bindo*, DBI 2, 1960, 574–576.

³⁸ ASF, Carte Strozziane, s. 1° f. 18, su cui cfr. *Le Carte Strozziane del R. Archivio di Stato in Firenze. Inventario pubblicato dalla R. Soprintendenza degli Archivi Toscani*, Archivio Storico Italiano 124, 1881, 107 s.

³⁹ B. Paolozzi Strozzi, *L'eredità del Cardinale. Un inventario di Ippolito de' Medici*, conferenza tenuta agli Uffizi il 12 maggio 2021 disponibile al link https://www.uffizi.it/video/beatrice-paolozzi-strozzi-l-eredita-del-cardinale-un-inventario-di-ippo lito-de-medici.

⁴⁰ ASF, Carte Strozziane, s. 1° f. 18.

cardinale, probabilmente attraverso trattative separate di cui non resta più documentazione, ma che Paolozzi Strozzi suppone sotto il controllo e a discrezione di Bindo Altoviti, depositario apostolico e a capo dei creditori di Ippolito, d'intesa con Filippo Strozzi.

La vicenda delle tavole pare dunque supportare tale ipotesi, nella misura in cui risulta chiarificatrice l'informazione trasmessa da Matal, secondo la quale Capranica acquistò le tavole (emit eas [scil. tabulas]). Si trattò tuttavia di un acquisto riservato da datare tra il febbraio 1537 (quando si organizzò l'ultima vendita all'incanto) e il novembre del 1538, quando con il matrimonio di Margherita d'Austria, fresca vedova del duca Alessandro de' Medici, con Ottavio Farnese (nipote del papa) prese avvio la diatriba sull'eredità dei beni medicei, fiorentini e romani, che vide contrapposta la figlia di Carlo V, creditrice di Alessandro della sua ricca dote, al duca Cosimo e a Caterina de' Medici⁴¹. Capranica avrebbe perciò parlato di un acquisto all'incanto a distanza di un decennio, verosimilmente per porre le tavole nell'alveo di una più che legittima acquisizione, sottraendole a eventuali rivendicazioni da parte medicea o asburgica, in quanto la controversia sull'eredità dei Medici si procrastinava in quegli anni ed era ben lungi da risolversi (ciò sarebbe avvenuto soltanto nel 1589).

Del resto, l'interesse di Capranica verso il patrimonio di Ippolito non sarebbe stato fortuito, piuttosto sollecitato da 'affari di famiglia'. Ancora una volta Beatrice Paolozzi Strozzi mi ha segnalato che nel 'processo' dei creditori di Ippolito non compare il nome di Capranica, bensì quello della moglie Faustina della Valle, in qualità di erede del defunto zio, il cardinale Andrea, perché questi aveva ceduto a Ippolito argenti e diverse medaglie per un valore di 500 scudi⁴²; credito che ella aveva rivendicato per il tramite del cardinale Ciocchi del Monte (il futuro papa Giulio III)⁴³. Attesa la natura del credito, costituito da oggetti preziosi (forse anche antichi)⁴⁴ si può allora pensare che l'acquisizione delle tavole fosse avvenuta nell'ambito di un'equa compensazione, a fronte delle esigenze del creditore, tanto più che difficilmente quel credito sarebbe stato

⁴¹ Al riguardo si rinvia a G.V. Parigino, *Due cause patrimoniali affrontate da Cosimo I De' Medici*, in T. De Robertis, G. Savino (a cura di), *Tra libri e carte. Studi in onore di Luciana Mosiici*, Firenze 1998, 337–349. Inoltre vd. Rebecchini, *«L'altro Lorenzo»* cit. 151–154.

⁴² ASF, Carte Strozziane, s. 1°, f. 18, c. 29v su segnalazione di B. Paolozzi Strozzi.

⁴³ ASF, Carte Strozziane, s. 1°, f. 18, c. 41v in Rebecchini, «L'altro Lorenzo» cit. 227.

⁴⁴ Così ritiene Rebecchini, «*L'altro Lorenzo*» cit. 227, riferendo 'di un numero imprecisato di medaglie e altre antichità'.

ripagato con le esigue somme ricavate dalle vendite pubbliche dei beni del defunto Ippolito⁴⁵.

Ad ogni modo, la presenza, tra i creditori di Ippolito, del cardinale Della Valle, attraverso la propria erede, restituisce significato alla versione ligoriana per l'aspetto che attiene al rapporto intercorso tra i due cardinali (comunque non identificabile con la donazione) e al successivo legame con i Capranica. Ligorio attinse evidentemente a una tradizione finalizzata alla riabilitazione postuma dei protagonisti della vicenda. Pur nella genuinità del nucleo originario della notizia trasmessa, tale tradizione rivela una certa premura nel depurare la vicenda dagli aspetti più compromettenti, quali risultavano appunto l'insolvenza e il prestito, sostituendoli con negozi giuridici più consoni nel descrivere i rapporti intercorsi tra personaggi del più alto rango curiale, come potevano apparire la forma della donazione e quella della successione ereditaria. La tradizione 'riabilitante' risulta così essere stata viva nel periodo compreso tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Cinquecento, quando cioè Ligorio l'avrebbe accolta e riferita.

Di tutta questa vicenda sorprende il silenzio intorno alle due tavole durante il loro 'periodo mediceo', nella misura in cui nessun umanista, attivo presso le importanti corti rinascimentali di Leone X e Clemente VII⁴⁶, e senza dubbio del loro nipote Ippolito⁴⁷, fu conoscenza della loro esistenza⁴⁸. La (ri)scoperta dei bronzi avvenne soltanto un trentennio dopo, quando oramai erano proprietà di Camillo Capranica grazie al quale esse furono conosciute, al punto che le originarie trascrizioni dei testi si diffusero rapidamente presso la *res publica litterarum* del tempo.

3.

Anche se in momenti distinti tra loro, Matal, De Smet e Ligorio non furono comunque gli unici ad aver visto la *lex de XX q(uaestoribus)* e ad averne fornito, almeno i primi due, una propria trascrizione. Utile al riguardo risulta infatti l'annotazione di Matal sulla 'prelettura' che

⁴⁵ Varchi, *Storia fiorentina* cit. 363, riferisce che l'eredità di Ippolito fu valutata diciottomila ducati, ma dalle aste pubbliche si ricavarono cifre assai modeste che non raggiunsero la somma di ottomila.

⁴⁶ Sulla prima A. Ferrajoli, Il ruolo della corte di Leone X (1514–1516), Roma 1984.

⁴⁷ Su cui è imprescindibile Rebecchini, «*L'altro Lorenzo*» cit. 171–190.

⁴⁸ La collezione a Palazzo Medici è discussa da Wren Christian, *Empire without End* cit. 332–344. Il collezionismo antiquario di Ippolito è trattato, in base alle fonti disponibili, in Rebecchini, «*L'altro Lorenzo*» cit. 221–230.

l'umanista Benedetto Egio compì sulla tavola⁴⁹. Diversamente da quanto era avvenuto con la *lex Antonia*, che fu contestualmente letta in modo congiunto dai due umanisti⁵⁰, la prelettura di Egio rappresentò la base su cui lavorò Matal, affiancato molto probabilmente da Egio stesso (*Nos, ex ipsis tabulis aereis, hoc exemplum, praelegente Benedicto Egio Spoletino, diligenter transcripsimus*)⁵¹. Il ms. Vat. Lat. 6034 restituisce infatti le due distinte letture, laddove il testo trascritto si identifica con la prelettura di Egio, mentre le correzioni di Matal, con il concorso di Egio, sono annotate a margine⁵².

Ai fini del nostro discorso, va sottolineato che le letture riportate da Sigonio nella prima edizione della sua opera trovano rilevante corrispondenza in quanto è trascritto proprio nella prelettura di Egio, non invece nella versione emendata a cura di Matal (Egio): corrispondono infatti i termini optinent, oportebit⁵³ (verbo che nelle edizioni successive sarà sostituito con oportebat, infra) e caveas. D'altra parte, tale sequenza optinent, oportebit, caveas, così come appare nella prelettura, si ritrova pure nel manoscritto ligoriano, tanto da suggerire una dipendenza di Ligorio da Egio, ragione per cui Ligorio avrebbe visto la tavola nella collezione Capranica, senza tuttavia trascriverla. Ad ogni modo, la prelettura egiana fu del tutto superata nel momento in cui Matal, con lo stesso Egio, produsse una nuova lettura del documento con la corretta trascrizione di optinebit e la riproposizione dell'altrettanto corretto oportebit e di caveas.

Le competenze epigrafiche di Matal appaiono indubbie, anzi si rivelano fin da subito avanzate e sviluppate, a fronte del recente interesse dell'erudito nei riguardi delle iscrizioni sorto solo al suo arrivo a Roma,

- ⁴⁹ Dell'umanista spoletino si sapeva ben poco fino a quando M.H. Crawford, *Egio and the Development of Greek Epigraphy*, in Id. (ed.), *Antonio Agustín between Reinaissance and Counter-Reform*, London 1993, 133–154, ha richiamato l'attenzione su di lui, mettendo in evidenza la sua attività scientifica anche in campo epigrafico, e tratteggiando la sua rete di conoscenze e di relazioni scientifiche nella Roma della metà del XVI secolo. Inoltre, F. Pignatti, *s.v. Egio, Benedetto*, DBI 42, 1993, 356–357; M. Laureys, A. Schreurs, *Egio, Marliano, Ligorio and the* Forum Romanum *in the 16th Century*, Humanistica Lovaniensia 45, 1996, 385–405.
- ⁵⁰ Vat. Lat 6034, f. 5r: Reperta fuit haec tabula, ad radices Tarpei in aedis Saturni ruinis. Eam nunc possidet Camillus Capranica. Ex qua, diligenter, una cum Ben. Egio, hoc exemplum descripsi. R[omae],
- ⁵¹ Vat. Lat. 6034, f. 8r. Ferrary, *La* Lex Antonia cit. 421 nt. 12 ha ritenuto che, analogamente alla *lex Antonia*, anche la *lex de XX q*. fosse stata letta congiuntamente da Matal e da Egio, e così anche Crawford, *Egio* cit. 135 e 279.
- 52 Un tal genere di emendazioni si ritrova anche relativamente alla $lex\,Antonia$, Vat. Lat. 6034, f. 5v.

⁵³ Vd. supra nt. 6.

nel 1546⁵⁴. L'acribia nel compiere l'autopsia delle iscrizioni, correggendo così gli errori di lettura, nel trascrivere in modo fededegno i documenti anche attraverso la riproduzione dello specchio epigrafico, nonché l'accuratezza nel fornire notizie circa i luoghi della loro conservazione e delle loro vicende antiquarie e soprattutto nel contestualizzare storicamente i dati, non sono peculiari del testo della lex de XX q(uaestoribus), piuttosto rappresentano la cifra stilistica dell'intera silloge epigrafica di Matal⁵⁵. Peraltro, il 'metodo Matal' emerge nitidamente anche attraverso le annotazioni che l'umanista appose sulla sua copia personale degli *Epigrammata antiquae urbis* del Mazzocchi⁵⁶. La preparazione filologica e paleografica, affinata, fra l'altro, sui manoscritti a contenuto giuridico, allo studio dei quali Matal principalmente attendeva in quegli anni (al fine di redigere una palingenesi dei testi normativi)⁵⁷, fornì la base delle sue successive competenze epigrafiche, che concorsero a rendere 'moderna' la ricerca del borgognone in questo campo di studi. Si aggiunga che la commistione tra fonte manoscritta e documento epigrafico spicca chiaramente anche con riguardo per la lex de XX q(uaestoribus). Infatti, fu Matal a comprendere il nesso esistente tra il testo della legge e la riforma operata da Silla sul collegio questorio, nota da Tac. ann. 11.21, come comprova l'appunto sul luogo tacitiano nel 'commento' a margine della trascrizione della tavola⁵⁸. Sempre a Matal si deve la datazione della tavola, congiuntamente all'altra con i verba della lex Antonia, all'età vespasianea, quando cioè il principe provvide a farne realizzare copie dopo che gli originali erano stati distrutti⁵⁹, con gli altri

⁵⁴ Le tappe del viaggio di Matal nella penisola sono state ricostruite da A. Hobson, *The* iter italicum *of Jean Matal*, in *Studies in the Book Trade*. *In honour of Graham Pollard*, Oxford 1975, 33–61; ma ora vd. pure la fondamentale monografia di P.A. Heuser, *Jean Matal. Humanistischer Jurist und europäischer Freidensdenker (um 1517–1597)*, Köln-Weimer-Wien 2003, spec. 89–104.

⁵⁵ I mss. Vat. Lat. 6034, 6037 e 6040 sono il frutto della decennale ricerca epigrafica condotta da Matal in modo pressoché esclusivo durante il suo soggiorno romano. Tuttavia, la silloge si avvalse anche del contributo offerto da altre raccolte epigrafiche fattegli pervenire da eruditi e collezionisti dell'epoca. Un censimento di questi manoscritti è in M.H. Crawford, *The Epigraphical Manuscripts of Jean Matal*, in Id. (ed.), *Antonio Agustin* cit. 279–289.

⁵⁶ Vat. Lat. 8495. Al riguardo si veda G. González Germain, J. Carbonell Manils, *Jean Matal and his annotated copy of the* Epigrammata antiquae urbis (*Vat. Lat. 8495*): the use of manuscript sources, Veleia 29, 2012, 149–168.

⁵⁷ Heuser, Jean Matal cit. 70–88.

⁵⁸ Vat. Lat. 6034, f. 8r: Tacitus lib. XI. De quaestorib. Post lege Syllae viginti creati supplendo senatui, cui iudicia tradiderat.

⁵⁹ Vat. Lat. 6034, f. 8r. e BNF Dupuy 461, f. 82v. L'ipotesi sarà poi ripresa da A. Degrassi, *Epigrafia romana I*, Doxa 2, 1949, 62 s.

bronzi affissi lungo le pareti dei templi, nell'incendio del Campidoglio nel dicembre del 69 d.C.⁶⁰

Ritornando alle trascrizioni, è comunque quella di De Smet, contenuta nel manoscritto napoletano, a risultare pienamente aderente al dettato epigrafico, con la riproduzione di *optinebit*, *oportebit* e *cavias*; riproduzione riproposta anche nel manoscritto 'fiammingo', pubblicato postumo nel 1588, a cura di Giusto Lipsio⁶¹. A questo riguardo va segnalato che tale sequenza compare altresì nella più tarda trascrizione che Fulvio Orsini produsse intorno al 1583 a seguito di una propria autonoma lettura del documento, ormai pervenuto nella collezione Farnese⁶².

Non si può dire con esattezza quanto tempo prima del giugno 1547, Egio trascrisse per la prima volta il testo della tavola a Palazzo Capranica⁶³; un tempo comunque sufficiente per realizzarne alcune copie

- ⁶⁰ Sull'incendio Suet. *Vit.* 15, cfr. Tac. *hist.* 3.72. Suet. *Vesp.* 8.5 riferisce delle circa tremila tavole riprodotte in età vespasianea, al fine di rimediare a quella perdita. Al riguardo P. Buongiorno, G. Camodeca, *I* senatus consulta *nella documentazione epigrafica dall'Italia*, in Eid. (Hgg.), *Die* senatus consulta *in den epigraphischen Quellen. Texte und Bezeugungen*, Stuttgart 2021, 12 s. hanno a ragione osservato che le tremila tavole sarebbero state quelle affisse alle pareti dei templi, e non quelle custodite negli archivi, essendo improbabile una distruzione generalizzata e capillare di questi.
- 61 Martinus Smetius, Inscriptionum antiquarum quae passim per Europam liber. Accessit Auctarium a Iusto Lipsio, Lugduni Batavorum 1588, fol. XCVIII. Cfr. G. Vagenheim, Juste Lipse et l'édition du recueil d'inscriptions latines de Martin Smetius, in J. De Landtsheer, P. Delsaerdt, 'Iam illustravit omnia'. Justus Lipsius als liebelingsauteur van het Plantijmse huis, Antwerpen 2006, 45–67. Malgrado l'incendio che nel 1558 distrusse l'abitazione di Smetius, i primi cinquanta fogli del manoscritto destinati a Marc Lauweryn (Laurinus), signore di Watervliet e collezionista, e depredati dalle truppe inglesi durante la rivolta dei Paesi Bassi, furono fortunosamente rintracciati nel 1585 in Inghilterra, per poi essere pubblicati appena tre anni dopo, come ha messo in evidenza G. Vagenheim, *Gli errori nel codice epigrafico di Martinus Smetius (1527–1578)*, in F. Gallo, A. Sartori (a c. di), *L'errore in epigrafia*, Milano 2018. Nell'edizione a stampa la trascrizione della *lex de xx q(uaestoribus)* corrisponde a quella del manoscritto napoletano, analogamente a quanto Ferrary, La Lex Antonia cit. 420 e nt. 6, aveva già osservato riguarda alla tavola della *lex Antonia*.
- ⁶² Cfr. A. Augustinus, De legibus cit. 16. Che Orsini non dipenda dalla trascrizione di Smetius è dimostrato da alcune differenti letture, quali *Romanei* (I, lin. 12) decembres (lin. 24 e 28), uti (lin. 37), laddove Smetius legge rispettivamente *Romani*, decembreis e utei.
- ⁶³ La sua conoscenza della collezione è altresì documentata dalle annotazioni apposte da Egio al volume degli *Epigrammata antiquae urbis* edito da Jacopo Mazzocchi (Roma 1521), conservato presso la Bodleian Library Auct.S.10.25, ff. 16r (*id B. Eqius ab exemplari Camilli Capranicae C.R. in membrana exarato sic ut videtur*

che di lì a breve ebbero modo di circolare. La seguenza optinent, oportebit, caveas costituisce una sorta di bollo identificativo, in grado di individuare l'originario lettore del documento, cioè Egio. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta, Sigonio non fu comunque il solo a servirsi della prelettura egiana, riproponendola con qualche variante nella sua opera (infra). La si ritrova anche nel manoscritto di Aldo Manuzio il giovane, compilato tra il 1566 e il 1567 (Vat. Lat. 5241, f. 50v-51r)64, e nel manoscritto autografo dell'erudito portoghese Aquiles Estaço (Achilles Statius)⁶⁵ (sodale dello stesso Egio), databile al trentennio compreso tra il 1550 (quando giunse pressappoco a Padova) e il 1581 (anno della sua morte)66. In merito al manoscritto di Manuzio va tuttavia precisato che la parte inferiore del f. 51r è talmente danneggiata da aver compromesso l'ultima riga del testo con la perdita tra l'altro del termine cavias/ caveas⁶⁷; ciò nonostante, l'optinent alla prima riga del bronzo è un elemento così probante da sgombrare ogni eventuale dubbio su una lettura indipendente e autonoma da parte dell'autore. Infine, anche il ms. BNF Dupuv 461, f. 79v-80r compilato nel corso del 1500⁶⁸, riproduce la lezione della prelettura egiana.

castigavit) e 72
r (olim in aedib[us] Capranicae familiae unde ego exscripsi) — su cui ha richiamato l'attenzione Crawford,
 $E\!gio$ cit.

- ⁶⁴ Ma non nell'*Ortographiae ratio*, Venetiis 1566, dove però è riprodotta la *lex Antonia* (406–411).
- ⁶⁵ Biblioteca Vallicelliana, Ms. B 104, c. 140v. e 186r. Ho potuto consultare il ms. grazie alle riproduzioni fotografiche fornitemi dall'istituzione. P. Formica, M.T. Rosa, *Contributo per una ricostruzione della biblioteca manoscritta di Achille Stazio*, in Accademie e biblioteche d'Italia 55.2, 1987, 5–16; P. Formica, *Ancora sulla biblioteca manoscritta di Stazio*, in Accademie e biblioteche d'Italia 55.2, 1989, 5–14; G. Vagenheim, *Les inscriptions ligoriennes. Remarques sur la tradition manuscrite*, in Italia Medievale e Umanistica 30, 1987, 199–309.
- ⁶⁶ I. Iannuzzi, Stazio, Achille (Aquiles Estaço, Achilles Statius), in DBI 94, 2019, 60–63, and the very recent P. Garofalo, R. Montalto (ed.), *Achilles Statius Lusitanus* (1524–1581): New Research and Perspective on the Fifth Centenary of His Birth, HCS Supplementary Volume 7, Newcastle upon Tyne-Venice 2024.
 - ⁶⁷ Sopravvivono le lettere 'ri' di pariete e 'ro' di proxume.
- ⁶⁸ È invece ascrivibile al compilatore della copia la formulazione indicante il luogo di conservazione della tavola, vale a dire, "*Romae in aedibus D. Camilli Capranicae*". Secondo Ferrary, *La* Lex Antonia cit. 424 nt. 24 questa copia sarebbe stata realizzata nel XVI secolo e acquistata da Claude Dupuy durante il suo soggiorno romano, tra il 1570 e il 1571.

A questo punto non sarà inutile sintetizzare le varie letture, al fine di tracciare un vero e proprio stemma:

Egio prelettura (ante giugno 1547)	Matal- Egio (giugno 1547)	Smetius (1545– 1551)	Ligorio (1550/ 1565)	Statius (1550/ 1581)	Sigonio (1560) (1563; 1574; 1576; 1593)	Aldo Manuzio il giovane (1566)	Fulvio Orsini (1583)	Anonimo copista Ms. BNF Dupuy 461 (XVI sec.)
optinent oportebit	optinebit oportebit	optinebit oportebit	optinent oportebit	optinent oportebit	optinent oportebit oportebat	optinent oportebit	optinebit oportebit	optinent oportebit
caveas	caveas	cavias	caveas	caveas	caveas		cavias	caveas

Si evince abbastanza chiaramente quanto la prelettura di Egio costituisca l'archetipo' da cui dipendono le successive trascrizioni; la ragione di tale dipendenza risiede nel fatto che quella prelettura si diffuse tanto da affermarsi come l'unica conosciuta. Infatti, le pur corrette letture e trascrizioni di Matal (Egio) e di De Smet rimasero celate all'interno dei manoscritti dei loro autori. Alle loro partenze da Roma, a pochi anni di distanza l'una dall'altra — nel 1551 De Smet fece ritorno nei Paesi Bassi⁶⁹, mentre nel 1555 Matal seguì Agustín nella sua missione diplomatica in Inghilterra, per poi raggiungere i Paesi Bassi⁷⁰ — i due eruditi non portarono con sé i propri manoscritti epigrafici⁷¹. Nel suo peregrinare Matal si occupò di tutt'altro⁷², mentre De Smet s'impegnò sì a pubblicare la propria silloge, ma fu costretto a rinunciarvi a causa della distruzione dei materiali preparatori nel 1558⁷³. Soltanto il casuale ritrovamento del manoscritto appartenuto a Laurinus permetterà la pubblicazione postuma della silloge, come più sopra ricordato.

⁶⁹ J. Roulez, *De Smet*, s.v. *Maarten De Smet*, Biographie nationale 5, 1876, 764–768.

⁷⁰ Heuser, Jean Matal cit. 130–148.

⁷¹ Il manoscritto 'napoletano' di Smetius rimase in possesso del cardinale Rodolfo Pio da Carpi, di cui Smetius era stato segretario, per poi passare ai Farnese: cfr. Ferrary, *La* Lex Antonia cit. 420.

⁷² Heuser, *Jean Matal* cit. 130–166.

⁷³ La vicenda è nota dalle lettere di Smetius a Stefano Pighi e da quella di Marc Lauweryn (Laurinus) a Pighi, tutte pubblicate da Th. Mommsen nei *Monatsberichte der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1866*, Berlin 1867, 418–436.

4.

Appare dunque evidente che Sigonio utilizzò, nella prima edizione del 1560, la prelettura compiuta da Egio sul bronzo, non invece il testo emendato da Matal (Egio) su quanto aveva precedentemente letto il solo spoletino: lo attesta l'uso comune di *optinent*, *oportebit* e *caveas*, e lo conferma il *viatori* a col. II, lin. 33⁷⁴. Ciò nonostante, Sigonio sciolse a sua volta, in modo del tutto autonomo, *quaestores* (II, lin. 28) e trascrisse però erroneamente dalla seconda edizione in poi *oportebat* al posto di *oportebit* (II, lin. 12).

Non si può dire in che modo il testo della lex, così come era stato letto e trascritto da Egio, fosse pervenuto a Sigonio: assai genericamente McCuaig lo attribuisce alla cerchia degli umanisti suoi amici attivi a Roma⁷⁵. L'epistolario di Sigonio, almeno quello finora noto, non fornisce d'altra parte alcuna indicazione sul legame o eventuali contatti con Egio: se da un lato mancano missive ricevute o destinate a questi, più in generale in nessuna si fa comunque riferimento alla lex^{76} .

Ad ogni modo, dalla seconda edizione del *De iure antiquo* del 1563, l'*oportebat* a col. II, lin. 12 è senza dubbio da ricondurre alla mano di Sigonio dal momento che, come si è visto, Egio aveva correttamente letto *oportebit* e così lo aveva riprodotto lo stesso Sigonio nella pubblicazione del 1560 (come del resto faranno anche Manuzio, Estaço e l'anonimo compilatore del ms. Dupuy). Il ricorso all'imperfetto non può dunque che spiegarsi in termini di un mero refuso, in quanto è difficile pensare che si fosse trattato di una voluta correzione per due ordini di ragioni: la prima risiede nella corretta trascrizione del tempo verbale nell'edizione del 1560; la seconda nella riproduzione pedissequa dei capitoli nono e quindicesimo nel passaggio dalla prima alla seconda edizione, senza cioè alcuna modifica o integrazione al testo da parte dell'autore⁷⁷. Il refuso

⁷⁴ Come già osservato, Matal trascrive, sciogliendo, *viator(ei)*, mentre Smetius legge *viatorei*.

⁷⁵ W. McCuaig, Carlo Sigonio. The Changing World of the Late Renaissance, Princeton 1989, 151.

⁷⁶ Cfr. Caroli Sigonio, Opera omnia cit. 994–1032 per la corrispondenza con Onofrio Panvinio, Aldo Manuzio e Vincenzo Pinelli. Inoltre, P. De Nolhac, Piero Vettori et Carlo Sigonio correspondance avec Fulvio Orsini, Rome 1889; A. Ceruti, Lettere inedite di dotti italiani del secolo XVI tratte dagli autografi della Biblioteca Ambrosiana, Milano 1867; L. Simeoni, Documenti sulla vita e la biblioteca di Carlo Sigonio, in Studi e memorie per la storia dell'università di Bologna 11, Imola 1933, 183–262, con l'elenco di circa 180 lettere anche inedite.

⁷⁷ Riscontrabili in altre parti dell'opera, se già nel frontespizio appare l'annotazione "Ab ipso auctore multis in locis aucti". Le uniche variazioni si riscontrano nel quindicesimo capitolo dove invece di nuntiarent si legge nunciaret, di scurra scura, di

trova, del resto, indipendente spiegazione, di fronte all'uso ripetuto del futuro in ciascuna sezione del testo della legge⁷⁸. La ripetizione è d'altra parte funzionale al modello sintattico e lessicale su cui è costruito il dettato legislativo, al fine di chiarire, senza equivoci e fraintendimenti, quanto fossero aderenti la procedura di selezione dei *viatores* e quella dei *praecones* da parte dei consoli e dei questori⁷⁹. Ad ogni modo Sigonio non si accorse del refuso al momento di revisionare la seconda edizione della sua opera, sicché esso transiterà, tramandandosi in forma tralatizia, nelle successive edizioni.

C'è da chiedersi dunque sulla base di quali considerazioni Egio sarebbe intervenuto sul testo della legge relativamente al verbo *optinent* e al sostantivo *caveas*. La natura di tali interventi testuali è senz'altro diversa.

La lettura *caveas* da parte di Egio⁸⁰ (e indipendentemente da Matal) si era imposta a fronte di una certa esitazione, ancor oggi avvertita, nel leggere la quarta lettera del termine.

Dall'edizione a stampa di De Smet⁸¹ si ritiene generalmente che sul bronzo sia incisa una i, ragione per cui, sulla scorta di Karl Lachmann, si è dovuto correggere il *cavias* in *caulas*⁸². Ha dubitato, tuttavia, della presenza della i, leggendovi al contrario una l, Giuseppe Fiorelli⁸³ e più di recente Giuseppe Camodeca ha sottolineato quanto lo spazio compreso

subinnuere subnuere e si ritrova espunto il termine primos nella formulazione "populos [primos] totius Italiae".

- 78 CIL I, 202 = I², 587 = FIRA² nr. 10 = RS nr. 14 = AE 2000, 661 = EDR168022: I, linn. 11; 15; 19; 23; 27; 31. II, linn. 8; 30.
- ⁷⁹ Diversamente, M. Varvaro, *Di nuovo sulla* lex de xx quaestoribus, *AUPA*. 45.2, 1998 (sed 1999) 465, ascrive tale stilema nel novero delle "pedanti e assillanti ripetizioni in tutto il testo della legge".
- ⁸⁰ E sulla scorta di questi recepita da Sigonio e mediante quest'ultimo da C.W. Göttling. Il filologo tedesco (*Funfzehn Römische Urkunden auf Erz und Stein nach den Originalen neu verglichen und herausgegeben*, Halle 1945, 11) precisò in proposito l'aspetto tecnico strutturale delle *caveae*: «Wahrscheinlich sind diese caveae Geländer, um etwaige Beschädigung an der aufgehängten Tafel zu verhüten».
 - 81 M. Smetius, *Inscriptionum antiquarum* cit. f. XCVIII.
- ⁸² K. Lachmann, *T. Lucreti Cari De rerum natura libri sex*, Berolini 1860³, *ad loc*. II v. 951 (71); VI v. 492 (221). Così si ritrova ad esempio in E.H. Warmington, *Remains of Old Latin IV. Archaic Inscriptions*, London 1979, 310; Gabba, Crawford, Lex Cornelia cit. 296.
- ⁸³ G. Fiorelli, Catalogo del Museo Nazionale di Napoli. Raccolta Epigrafica. II Iscrizioni latine, Napoli 1868, nr. 70, 29.

tra l'asta verticale e la successiva desinenza (-as) sia sufficiente per allocarvi la l^{84} .

La più recente lettura autoptica da me compiuta⁸⁵ restituisce tanto un tratto verticale quanto lo spazio tra questo e la successiva vocale *a*. Si ha l'impressione di trovarsi di fronte a una certa esitazione scrittoria da parte dell'incisore, la quale, a ben vedere, non è circoscritta alla riproduzione di questo unico termine, in quanto la spaziatura tra le lettere si rivela essere abbastanza diffusa in tutto il testo, malgrado una tale resa non pregiudichi in questi altri casi la comprensione di ciascun termine⁸⁶, diversamente da quanto si riscontra con *cavias*. Insomma l'incisore non fu sempre accurato nel trascrivere il testo legislativo (peraltro antico di almeno un secolo), come attesta, ulteriormente, nella seconda colonna, tanto il mancato rispetto dello spazio epigrafico con la conseguente andata a capo di alcune parole (II, lin. 30), quanto l'invasione dello spazio della cornice (I, lin. 41; II, linn. 10 e 26). A questo punto, un'osservazione

⁸⁴ G. Camodeca, *La* lex Cornelia de XX quaestoribus, in Id., H. Solin (a cura di), *Catalogo delle iscrizioni latine del Museo Nazionale di Napoli (ILMN)*, *Vol. I, Roma e Latium*, Napoli 2000, nr. 29, 70 s. L'osservazione è ripresa in EDR168022 (27–11–2020), priva dell'indicazione bibliografica.

 85 Il 19 febbraio 2024 presso la Sala epigrafica del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

⁸⁶ CIL I, $202 = I^2$, $587 = FIRA^2$ nr. 10 = RS nr. 14 = AE 2000, 661 = EDR168022: I, quei (lin. 7), legunto (lin. 8), viator, appareat, quam, decuriam (lin. 9), decembribus, quaestoribus (lin. 10), oportet, oportebit, eidemque, ante (lin. 11), primas, praeconem (lin. 12), quei, decuria, praeco, appareat (lin. 13), praeconem, noneis, decembribus, primeis (lin. 14), quaestoribud, aerarium, apparerem oportebit (lin. 15), eidem, decembreis, viatorem (lin. 16), legunto, quei, decuria, appareat, quam (lin. 17), decuriam, praeconum, decembribus (lin. 18), quaestoribus, ad, aerarium (lin. 19), deinde, eidemm, ante, decembreis (lin. 20), legunto, quei, decuria, viator, appareat (lin. 21), decuriam, viatorum, decembribus (lin. 22), quaestoribus, aerarium, apparere (lin. 23), decembris (lin. 24), ea, praeco, appareat (lin. 25), decuriam, noneis, decembribus, tertieis (lin. 26), quaestoribus, aerarium, oportebit (lin. 27), ante, decembris, primas, praeconem (lin. 28), quei, appareat (lin. 29), noneis decembribus, tertieis (lin. 30), apparere, oportet (lin. 31), eosque, praecones, omneis, quos (lin. 32), ordine, arbitrabuntur, quam (lin. 33), decuriam, viator (lin. 34), item, utei, ceterei, eius, decuriae, viatores (lin. 35), quamque, quisque (lin. 36), decuria, praeco, esto, ita, utei, ceterei (lin. 37), erunt, deque (lin. 38), quasei (lin. 39), viatores, viatoribus (lin. 40), lecteis, quisque, decuriam (lin. 41). II, eorum, viator, sirempsque (lin. 1), praeconibus, praeconibus, omnium (lin. 2), esto (lin. 3), lectei (lin. 4), decuriam, eorum (lin. 5), lectus, erit (lin. 6), quaestores, plebeivescito, viatores (lin. 7), sublegere, quaestores (lin. 8), legunto, iure, qua (lin. 9), legerunt (lin. 10), quaestores, praecones (lin. 11), quaestor, queiquomque (lin. 22), rogatam, tribus (lin. 23), viatoribus (lin. 26), decuria (lin. 27), quaestor, accipiunto (lin. 28), viatores, praecones, lege (lin. 31), praeconibus (lin. 32), tantundem (lin. 33), rogatam (lin. 36), praecones (lin. 39), intra, cavias, ante (lin. 41).

analoga a quella formulata, secoli dopo, da Fiorelli e Camodeca, potrebbe aver orientato Egio e Matal nell'intendervi invece una *e*, e quindi nel leggervi *caveas*.

Quest'ultima lettura può interpretarsi come intervento formale, perché non altera il significato di quanto prescritto in ordine all'affissione degli albi delle decurie di *viatores* e *praecones* sulla parete del recinto del tempio di Saturno, sede dell'*aerarium*⁸⁷, malgrado il termine *caulae* appaia più appropriato nel descrivere, diversamente da *cavea*, lo spazio recintato anche di un edificio sacro⁸⁸.

Entrambe le correzioni adottate, *caveas* o più opportunamente *caulas*, sono pertanto ugualmente plausibili, per correggere l'approssimazione dell'incisore vespasianeo nel riprodurre il termine sulla tavola.

Più complessa appare invece la logica sottesa alla lettura *optinent* ancora riprodotta in Sigonio, tanto più se si considera la chiarezza dell'incisione. Gli elementi di criticità sono rappresentati dal tempo presente al posto del futuro, e dalla terza persona plurale invece che dalla singolare.

La persona verbale può spiegarsi in funzione dello scioglimento del sintagma q. urb., a inizio di linea. Avrebbe orientato Egio a 'interpolare' il testo con un verbo al plurale, il medesimo costrutto sintattico che si legge anche nella prima linea del caput successivo, dove compare nuovamente la proposizione relativa con funzione esplicativa: «cos. quei nunc sunt legunto...». Appare abbastanza evidente quanto i due periodi corrispondano per questo solo elemento, mentre differiscano per la persona dei verbi di ciascuna reggente, rispettivamente deferto e legunto. In altre parole, se co(n)s(ules) è soggetto tanto della principale reggente quanto della subordinata relativa, non lo è altrettanto q. urb.: infatti, anche se il sintagma diventa nella lettura di Egio soggetto plurale della relativa, il soggetto della reggente rimane comunque una terza persona singolare. Una tale differenza sintattica tra i due periodi (quella cioè inerente ai soggetti della reggente e della subordinata) non è da trascurare per chiarire quali magistrati urbani fossero individuati dal (e nel) testo della legge ad adempiere alcuni compiti, con riguardo in un caso per gli scribae, nell'altro per i viatores e i praecones.

⁸⁷ La pratica di utilizzare le pareti del tempio in questo modo è attestata anche in Varro. *Ling*. 5.42 e Dio 45.17. Per l'ubicazione del tempio F. Coarelli *s.v. Saturnus, aedes, LTUR* IV.1, Roma 1999, 234–236.

⁸⁸ I termini sono tuttavia sinonimici nella misura in cui indicano recinti destinati ad animali cfr. *ThLL* III, 1906–1912, s.v. *cavea*, linn. 39 ss, e s.v. *caula*, linn. 32–65. Tuttavia *caulae* indica anche il recinto di templi o tribunali (linn. 1–11), e perciò tra i *testimonia* compare anche la *lex de XX quaestoribus* con la versione corretta del sostantivo (lin. 7 *cau*<*l>as*).

Pur tralasciando per ora la questione dell'identificazione del soggetto di *deferto*, la lettura *optinent* rivela un intervento talmente invasivo da intaccare la dimensione sostanziale della prescrizione: associa infatti l'azione del '*deferre mercedem*' a chi fosse già in carica al momento dell'entrata in vigore della legge, e non già a chi lo sarebbe stato solo dopo l'approvazione della *rogatio* da parte del comizio tributo.

Questione, questa, pregna di significato, perché, stando alla lettura di Egio, almeno la prescrizione contenuta nell'ultimo *caput* della perduta tavola VII, quella cioè relativa al '*deferre mercedem*', avrebbe avuto effetto retroattivo, impegnando così 'i questori urbani' in carica a ricevere da un terzo soggetto il compenso per gli scribi. Ciò nonostante, la lettura egiana lascia impregiudicata la questione relativa all'identificazione del soggetto di *deferto*.

5.

Il nodo irrisolto delle prime due linee della tavola VIII rimane, quindi e pur sempre lo scioglimento della abbreviazione q. urb. Un'esigenza — va chiarito — estranea agli umanisti interessati a trasmettere il testo epigrafico, e non anche a commentarlo⁸⁹, ma avvertita, nella temperie positivista, dagli studiosi tedeschi che 'riscoprirono' a di stanza di quasi tre secoli il documento. Per la composizione del primo volume del *Corpus Inscriptionum Latinarum*, Theodor Mommsen ritenne che l'abbreviazione q. urb. celasse un accusativo sorretto dalla preposizione ad ipotizzata nell'ultima riga della perduta tavola VII, il tutto retto dall'imperativo futuro deferto⁹⁰. L'autorità dello studioso tedesco ha fatto scuola, nella misura in cui le successive edizioni del documento hanno perpetuato quella integrazione⁹¹: così la si ritrova fra gli altri, nella settima edizione dei *Fontes*⁹², in entrambe le edizioni del primo volume dei *FIRA*⁹³, ancora nell'ultima edizione dei *Textes* di Girard e Senn⁹⁴, come

⁸⁹ Tale aspetto è ampiamente trattato da W. Stenhouse, *Reading Inscriptions and Writing Ancient History: Historical Scholarship in the Late Renaissance*, London 2005.

⁹⁰ Cfr. *ThLL* V.1 Lipsiae 1909–1934, s.v. defero, col. 317 linn. 75–84/76–15.

 $^{^{91}}$ Sembra attribuibile a una svista l'assenza della preposizione in J.-M. David, Au service de l'honneur. Les appariteurs de magistrats romains, Paris 2019, 77 nt. 22, altrimenti risulterebbe difficile giustificare l'accusativo con cui è sciolto q. urb.

 $^{^{92}}$ C.G. Bruns, *Fontes iuris Romani antiqui*, septimum edidit Otto Gradenwitz, Tubingae 1909, nr. 12, 89 s.

⁹³ S. Riccobono (ed.), *Fontes iuris romani antejustiniani*, Florentiae 1909, nr. 9, 102–105; Florentiae 1941, nr. 10, 131–134.

⁹⁴ P.F. Girard, F. Senn, Textes de droit romain II, Napoli 1977, nr. 11, 67-73.

pure nel quarto volume dei *Remains of Old Latin*⁹⁵ e da ultimo nei *Roman Statutes*⁹⁶. In queste edizioni non è tuttavia precisato chi sia il soggetto di *deferto*; gli unici tentativi sono conseguenza della traduzione del testo, ragione per cui Eric Warmington identificò il soggetto con un non meglio precisato 'magistrate', laddove Emilio Gabba e Michael Crawford tradussero invece un assai generico 'he'⁹⁷.

Più di recente, Mario Varvaro ha invece proposto che il soggetto di *deferto* sia in realtà il sintagma *q. urb*. a inizio di linea, da sciogliere quindi in nominativo, e che il significato del verbo sia quello tecnico di 'registrare'. In proposito, ha messo in rilievo la struttura endiadica delle due proposizioni che compongono il periodo corrispondente alle prime sei linee della tavola⁹⁸. L'argomentare risulta così serrato da rendere poco plausibile la critica mossa a esso, fondata su una serie di petizioni di principio di carattere esclusivamente epigrafico⁹⁹.

Tuttavia, la ricostruzione di Varvaro lascia in sospeso un aspetto non del tutto irrilevante di fronte a una costruzione sintattica del dettato legislativo così stringente e peculiare, vale a dire, la compresenza di due formulazioni non del tutto aderenti per indicare il questore urbano. Riguardo all'azione del 'deferre mercedem' il soggetto risulterebbe infatti non solo abbreviato ma anche qualificato come q. urb., diversamente da quanto avviene riguardo all'azione del 'solvere pecuniam' dove la menzione del magistrato è riportata in extenso, quaestor, e senza la qualificazione di urbanus.

Nella prima linea il sintagma *q. urb.* non dà vita a un nuovo capoverso, ma costituisce la parte finale del *caput* che aveva il suo inizio nella seconda colonna della tavola VII. Tale *caput* si occupava degli scribi dei questori, e verosimilmente descriveva le competenze loro ascritte, rispetto alle quali era loro dovuto il pagamento del compenso. Tale operazione contabile è disciplinata nelle prime sei linee della prima colonna della tavola VIII, per gli aspetti che attengono in un caso alla dichiarazione del compenso (con la connessa registrazione, da parte dello

⁹⁵ Warmington, Remains cit. 302.

⁹⁶ Gabba, Crawford, Lex Cornelia cit. 293–300.

 $^{^{97}}$ Rispettivamente Warmington, Remainscit. 303; Gabba, Crawford, Lex Cornelia cit. 297.

⁹⁸ M. Varvaro, *Di nuovo sulla* lex cit. 459–475.

⁹⁹ Nella scheda EDR168022 (F. Tecca, 27.11.2020) la presenza della preposizione *ad* nella perduta tavola VII si fa dipendere dalla verosimiglianza che l'aggettivo *rogatam* (da riferirsi al sintagma *hanc legem* nell'ultima riga della seconda colonna) fosse contenuto nella successiva tavola perduta, cioè la nona. Basti osservare a questo proposito che non tutte le frasi o periodi si sarebbero sviluppati da una colonna all'altra, come pure da una tavola all'altra.

scriba o degli scribi se per l'attività da liquidare fosse stato necessario più d'uno di loro), e nell'altro alla liquidazione dell'effettiva somma di denaro a beneficio del prestatore d'opera o, nel caso di sua morte, del proprio erede.

Nelle linee perdute del *caput*, la legge avrebbe sancito¹⁰⁰, tra l'altro, anche il modo di calcolare il compenso di ciascuno scriba (ad esempio in funzione della natura del lavoro svolto, come pure del tempo effettivamente dedicato al riguardo)¹⁰¹, attribuendo tale calcolo forse a ogni questore alle cui dipendenze quello era posto; a meno di pensare che ciascun questore depositasse nell'erario la relativa documentazione, sulla base della quale, successivamente, uno dei due questori dell'erario (per mezzo dei loro propri scribi) avrebbe calcolato il compenso da registrare su apposite tavole pubbliche.

Ad ogni modo, una volta ottemperate tali operazioni preliminari connesse alla dichiarazione e alla registrazione, sarebbe stato pur sempre il *quaestor* con competenza sull'erario a corrispondere senza frode l'intera somma di denaro ai soggetti così come individuati dalla legge stessa¹⁰², evidentemente però una volta che gli interessati, diretti o indiretti che fossero, avessero comprovato la loro effettiva titolarità a riscuotere quel denaro.

A questo punto, è da verificare se le denominazioni di *quaestor urbanus* e di *quaestor* '*nude dictus*' possano riferirsi al medesimo magistrato preposto alla gestione dell'erario, pur prescindendo dalla sua effettiva competenza al riguardo, puntualizzata attraverso il calco della proposizione relativa (I, linn. 1–2: *quei aerarium provinciam optine-bit*)¹⁰³. Elemento quest'ultimo — va detto — da solo sufficiente a chiarire che nelle ultime righe del *caput*, il questore menzionato in entrambe le varianti lessicali è in ogni caso identificabile con uno dei due magistrati preposti alla gestione dell'*aerarium populi Romani*.

¹⁰⁰ Più in generale, uno dei *capita* avrebbe riguardato la procedura di sorteggio degli scribi per ciascun questore nota da Cic. *Cat.* 4.15.

¹⁰¹ Al riguardo, sulla scorta del 'tariffario' attestato per un contesto cittadino, nella lex Coloniae Genetivae Iuliae, J.-M. David, Au service de l'honneur, Paris 2019, 73–77, ritiene che anche i compensi degli scribi urbani fossero prestabiliti sulla base della gerarchia delle varie tipologie di apparitores. A. Angius, Le attività amministrative, in A. Marcone (a c. di), Storia del lavoro in Italia. L'età romana, Roma 2016, 419 si limita invece a sottolineare l'aspetto della minore riprovazione sociale del compenso, in quanto frutto della prestazione intellettuale dello scriba.

¹⁰² Linn. 2

 $^{^{103}}$ La cd. *Tabula Heracleensis* (*CIL* I, 206 = I^2 , 593 = *ILS* 6085 = *FIRA*² nr. 13 = RS nr. 24 = EDR165681) attesta invece la formulazione per q(uaestorem) urb(anum) queive aerario praeerit (linn. 46 s.).

A tal proposito, va esclusa un'eventuale discrezionalità da parte del copista nel trascrivere il testo normativo e le stesse titolature magistratuali, così come incise sul bronzo; al contrario, egli avrebbe riprodotto quanto letto nelle corrispondenti tavole cerate dove erano stati originariamente trascritti gli *ipsissima verba* della legge per la loro archiviazione¹⁰⁴.

Il sostantivo *quaestor* è dunque espresso in due varianti, ossia abbreviato nella prima linea, e riportato per esteso nella seconda. In questo caso, lo scioglimento *quaestor*, al posto di q (che si ritrova nella *praescriptio* e all'interno del testo)¹⁰⁵ si sarebbe imposto a causa della congiunzione enclitica que^{106} , come peraltro è attestato nella Tabula Bembina, dove si ritrova appunto $quaestorque^{107}$.

Si tratta in questo caso di una necessità dettata dal rendere maggiormente comprensibile il testo, priva cioè di qualsiasi motivazione stilistica del tutto estranea a un atto normativo. Da tale necessità dipenderebbe l'omissione dell'aggettivo *urbanus*¹⁰⁸, tanto più che tale omissione non avrebbe compromesso l'identificazione del questore menzionato, in quanto la sua identificazione con uno degli *aerarii* è riaffermata senza alcuna ambiguità proprio dalla proposizione relativa con la quale si richiamava l'ambito di competenza del suddetto magistrato.

Nel testo della legge doveva risultare del tutto evidente che la parte finale del *caput* riguardasse uno dei due questori urbani, perché tra tutti i venti questori la legge aveva individuato proprio uno dei due preposti all'erario — in virtù della gestione e del controllo delle finanze cittadine loro riconosciuti dall'ordinamento¹⁰⁹ — per svolgere quelle particolari

¹⁰⁴ Th. Mommsen, *Sui modi usati da' Romani nel conservare e pubblicare le leggi ed i senatusconsulti*, Annali dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica 30, 1858, 181–212 [= *Gesammelte Schriften* III, Berlin 1907, 290–314].

 105 CIL I, 202 = I², 587 = FIRA² nr. 10 = RS nr. 14 = AE 2000, 661 = EDR168022: I, lin. 39 e II, lin. 9.

 106 Diversamente tale esigenza non è avvertita se l'abbreviazione include le prime due o tre sillabe: pr(aetor)que (CIL XI, 1146 = I^2 , 592 = EDR130948: lin. 98 [Tabula di Veleia]), pr(aetor)ve e cens(or)ve (CIL I, 200 = I^2 , 585 = $FIRA^2$ nr. 8 = RS nr. 2 = EDR169833, capp. V e XC [$Lex\ agraria$]).

 107 CIL I, 198 = XI, 364 a = I², 583 = FIRA² nr. 7 = RS nr. 1 = EDR173504 (Lex de repetundis — tabula Bembina).

¹⁰⁸ In questo senso già F. De Martino, *Storia della costituzione romana* II, Napoli 1973², 243 nt. 85.

¹⁰⁹ Naturalmente ottemperando a disposizioni senatorie: Plb. 6.13.2; cfr. 6.12.8. Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* II.1, Leipzig 1887³, 523–541; De Martino, *Storia della costituzione* cit. 241–245; W. Kunkel, R. Wittmann, *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik*, München 1995, 515–523; anche F. Pina Polo, A.

azioni inerenti al compenso degli scribi posti alle dipendenze di ciascun questore: sarebbe stato perciò del tutto casuale che l'abbreviazione *q. urb*. si trovasse al principio della tavola. Si può allora pensare che nella parte conclusiva del *caput* sarebbe stata richiamata per la prima volta la figura del questore competente per l'erario, ragione per cui il legislatore avrebbe inteso riprodurre il formulario completo, anche grazie al ricorso alla relativa, per identificare tale magistrato.

La compresenza delle due varianti per precisare la titolatura magistratuale (abbreviata o estesa) non è d'altra parte peculiare del dettato della sola lex de viginti q(uaestoribus), perché è pure attestata con la stessa seguenza nella più antica lex Latina tabulae Bantinae¹¹⁰. Tale legge riproduce, in modo non troppo dissimile sotto il profilo sintattico, e secondo una medesima procedura bipartita, le disposizioni attribuite al questore preposto all'erario in merito al giuramento di quanti si fossero candidati a rivestire una magistratura. Dapprima il magistrato, qualificato q(uaestor) urb(anus), avrebbe certificato la trascrizione dei nominativi di coloro che avessero preliminarmente prestato giuramento. secondo le modalità previste dalla stessa legge. In seguito, quello stesso magistrato, indicato ora come quaestor, avrebbe aggiornato quei nominativi, su tavole pubbliche, quando nelle sue mani (e dinnanzi a lui) quegli stessi soggetti fossero stati chiamati nuovamente a giurare, a conclusione della procedura¹¹¹. Risulta dunque chiaro come una medesima logica governasse le funzioni riconosciute in capo al questore urbano, impegnato in una fase a 'certificare' determinati atti, e in un'altra a dare loro seguito, perfezionandone l'espletamento.

6.

L'erronea trascrizione del verbo *optinere* nella prima linea della *lex de XX* quaestoribus nel *De iure antiquo* di Carlo Sigonio ha permesso di ricostruire la trascrizione manoscritta del testo epigrafico nel corso del XVI secolo. Il primo a riprodurre in questo modo la tavola fu l'umanista Benedetto Egio, la cui lettura divenne l'archetipo utilizzato dagli altri umanisti, malgrado il testo fosse stato correttamente trascritto in modo indipendente tanto da Matal, insieme allo stesso Egio, quanto da De Smet; tuttavia tali letture rimasero confinate nei relativi manoscritti,

Díaz Fernández, *The Quaestorship in the Roman Republic*, Berlin-Boston 2019, 84–86.

```
^{110} CIL IX, ^{416} = CIL I<sup>2</sup>, ^{582} = EphEp 8, ^{84} = RS nr. ^{7} = EDR163413.
```

 $^{^{111}}$ CIL IX, 416 = CIL I², 582 = EphEp 8, 84 = RS nr. 7 = EDR163413: linn. 16 ss. e 20 ss.

senza avere diffusione tra gli studiosi. Merita sottolineare che fu Matal il primo a collegare il contenuto della tavola con la riforma sillana che aumentò a venti il numero dei questori e a datare la tavola in età vespasianea.

La correzione più significativa compiuta da Egio si ebbe relativamente al verbo *optinere*, con la sostituzione del tempo verbale (il futuro con il presente) e della persona (la terza singolare con la terza plurale); essa fu agevolata dal confronto con il *caput* successivo della legge, anch'esso caratterizzato dalla presenza della proposizione relativa, senza però tener conto delle evidenti differenze sintattiche tra i due periodi; come pure dall'abbreviazione *q. urb.* a inizio della prima linea.

Si è qui prospettato che tale abbreviazione sia in realtà il soggetto del verbo *optinebit* e che esso identifichi comunque il questore preposto all'erario menzionato, nello stesso periodo, anche nella forma estesa *quaestor*, secondo un differente modo di citare il magistrato che si ritrova anche nella *lex Latina tabulae Bantinae*.

Annarosa Gallo *Università di Pavia* annarosa.gallo@unipv.it